

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0278 DEL 13/02/63

Ai fini della legge 2 marzo 1949 n. 143 concernente la tariffa professionale degli architetti ed ingegneri, per progetto di massima o sommario si intende quello che contiene soltanto le indicazioni indispensabili ad esprimere nelle sue linee essenziali l'idea dell'autore in guisa da consentire una valutazione orientativa dell'opera senza scendere al dettaglio delle singole parti, mentre progetto esecutivo deve intendersi quello che offre lo sviluppo particolareggiato e completo dell'opera con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua attuazione concreta. Non è consentito all'interprete, al di fuori della disciplina tariffaria e degli schemi degli elaborati tecnici previsti dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, configurare un tipo di progetto intermedio, che attinga da un lato ai requisiti del progetto sommario e all'altro ai requisiti del progetto esecutivo, ma deve qualificare di massima quello elaborato che non presenta i requisiti di competenza e di dettaglio che la legge postula per i progetti esecutivi se l'elaborato stesso appaia provvisto di qualche dato che il progetto di massima non richiede.